



SENT. N. 142/25

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Marco PIERONI	Presidente
Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere
Ivano MALPESI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio n. **24336**, iscritto sul conto giudiziale n. **175174/21** – consegnatario
di beni del Comune di *omissis* - reso dall'agente contabile

P.M.R. relativamente all'esercizio finanziario **2021**, periodo

01/01/2021–31/12/2021 e depositato in data **08/06/2022**.

Uditi, nella pubblica udienza del 03 luglio 2025, il Consigliere relatore ed il
Pubblico Ministero, come da verbale.

Considerato e ritenuto in

FATTO E DIRITTO

Il conto in oggetto, qualificato come conto del consegnatario, consiste in un
prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996 (modello
contabile relativo al conto della gestione del consegnatario di beni delle
province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle
città metropolitane).

La gestione che forma oggetto del conto giudiziale in esame, tuttavia, non riguarda beni mobili o materie per le quali l'agente contabile abbia il debito di custodia, di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL).

La Procura regionale ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del conto.

Tale conclusione è conforme alla pacifica giurisprudenza contabile (tra le tante, questa Sez. n. 217/2018, Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014, Sez. Calabria n. 323/2013), che ritiene che non sia configurabile, con riguardo ai beni suddetti, un obbligo di resa del conto giudiziale.

Ne deriva l'improcedibilità del giudizio in epigrafe, cui consegue la restituzione degli atti all'ente locale interessato.

Nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, definitivamente pronunciando,

dichiara l'improcedibilità del giudizio.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio 03 luglio 2025, con l'intervento dei magistrati:

Marco PIERONI	Presidente
Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere
Ivano MALPESI	Consigliere estensore

Il Giudice estensore

Ivano MALPESI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 23/07/2025

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, data della firma digitale

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 23/07/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente